

## **REGOLAMENTO PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE ANNUALE ALL'ALBO** *approvato con delibera del Consiglio dell'Ordine il 4 aprile 2017*

### **Art. 1 Obbligatorietà**

Il pagamento della quota di iscrizione annuale all'Albo, di seguito indicata con il termine «quota», stabilita annualmente dal Consiglio dell'Ordine, costituisce obbligo per gli Iscritti all'Albo ai sensi del R.D. 23.10.1925 n° 2537 e del punto 20.2 del Codice Deontologico.

### **Art. 2 Scadenze**

La quota annuale dovrà essere versata entro il 30 giugno di ogni anno.

### **Art. 3 Durata**

La quota, da versare in un'unica soluzione, vale per l'iscrizione all'Albo dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno di riferimento.

### **Art. 4 Modalità di pagamento**

La quota di iscrizione deve essere pagata esclusivamente con le modalità definite annualmente dal Consiglio dell'Ordine.

### **Art. 5 Cancellazione dall'Albo o trasferimento ad altro Ordine**

Il mancato pagamento della quota e degli eventuali arretrati non costituisce tacita richiesta di cancellazione dall'Ordine, ma dà luogo alla procedura descritta al successivo art. 6.

Qualora venga meno l'interesse a mantenere l'iscrizione all'Ordine, dovrà essere presentata apposita domanda di cancellazione scaricabile dal sito dell'Ordine [www.ordingbo.it](http://www.ordingbo.it).

La domanda di cancellazione dovrà essere trasmessa formalmente tramite PEC o raccomandata A/R indirizzata all'Ordine medesimo, o tramite consegna a mano, tassativamente entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno in corso. Oltre quella data dovrà essere versata la quota di iscrizione frazionata in base al mese in cui viene effettuata la domanda.

La richiesta di cancellazione verrà accettata solo a seguito della regolarizzazione dei pagamenti. Analoga procedura vale per le richieste di trasferimento ad altro Ordine.

### **Art. 6 More per ritardato pagamento e Azioni disciplinari**

- La Segreteria, dopo aver verificato con gli interessati lo stato dei pagamenti delle quote, invierà al più tardi il 1 novembre di ogni anno l'elenco dei morosi al Consiglio dell'Ordine che ratificherà il relativo deferimento al Consiglio di Disciplina.
- La segnalazione effettuata dal Consiglio dell'Ordine al Consiglio di disciplina costituisce avvio del procedimento disciplinare a carico dell'iscritto moroso. L'esito del procedimento dovrà essere comunicato dal Consiglio di Disciplina al Presidente del Consiglio dell'Ordine il quale provvede ai conseguenti provvedimenti e/o adempimenti.
- Il pagamento della quota effettuato dopo l'avvio del procedimento disciplinare, che, se non ancora ultimato, ne interrompe l'iter, comporterà la maggiorazione della quota di iscrizione per un importo di € 50,00 sul debito accumulato.

- La sospensione inflitta per morosità non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del Presidente del Consiglio di disciplina quando l'iscritto dimostri di aver pagato le quote dovute.

#### **Art. 7 Sospensione dei servizi**

A coloro a cui viene comminata sanzione disciplinare di sospensione dall'Albo, verranno sospesi i servizi erogati dall'Ordine, compresa la formazione finalizzata alla acquisizione dei CFP.

#### **Art. 8 Entrata in vigore**

Le presenti disposizioni entrano in vigore dalla data di approvazione del presente regolamento.